



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 5 del 31/03/2009

Oggetto: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ISCHIA SITO IN ISCHIA ALLA VIA DELLE TERME N.15 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilanove** , addì **trentuno** , del mese di **marzo** , alle ore **16,45** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	PILATO RAFFAELE	No
FERRANDINO VINCENZO	Si	D'AMBRA GUGLIELMO	No
ZABATTA VINCENZO	Si	SORRENTINO GIOVANNI	No
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	No
MIGLIACCIO PASQUALINO	No	IANNOTTA SANDRO	No
FERRANDINO CIRO	Si	CONTE DAVIDE	No
MAZZELLA GIOSUE'	Si	MONTAGNA LUCA	Si
BERNARDO CARMINE	Si	MATTERA LUIGI	Si
AMBROSINO ROSA	Si	SCOTTI GENNARO	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	Si	PIRICELLI ANTONIO	Si
DI MEGLIO ISIDORO	Si		

Totale Presenti **14** Totale Assenti **7**

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 4) all'o.d.g., di cui all'oggetto.

Si dà atto che durante i lavori consiliari sono entrati i consiglieri Guglielmo D'Ambra, Paolo Ferrandino, Carmine Bernardo, Giovanni Sorrentino, Sandro Iannotta, Davide Conte.

Presenti N.19

Assenti N.2

omissis

Alle ore 20,25 escono dall'aula consiliare i consiglieri Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Davide Conte, Luigi Mattera, Gennaro Scotti, (Ciro Ferrandino).

C00005

Il Presidente, dopo ampia discussione, mette quindi ai voti mediante appello nominale la proposta di delibera formulata dalla minoranza.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.12

Voti favorevoli N.0

Voti contrari N.12 (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Zabatta, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Giuseppe Di Meglio, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli);

Il Presidente mette quindi ai voti mediante appello nominale la proposta di delibera formulata dalla maggioranza, così come emendata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.12

Voti favorevoli N.12 (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Zabatta, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Giuseppe Di Meglio, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli);

Voti contrari N.0

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato la proposta di delibera così come formulata

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sull'intero territorio del comune di Ischia esiste un solo stabilimento termale non collegato ad alcun albergo ed aperto a tutta la clientela residente e non residente. Lo stabilimento termale fino a qualche tempo fa era gestito dalla società Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. che, per il forte indebitamento e le rilevanti perdite accumulate, non era più in grado di assicurare la gestione dell'unico e più grande stabilimento termale dell'isola d'Ischia
- il Comune di Ischia è rientrato nel pieno possesso dello stabilimento a seguito di azione di sfratto per morosità a danno della detta società di gestione
- il Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2008, all'unanimità, ha ritenuto che è interesse della intera comunità di mantenere comunque in essere l'attività termale e salvaguardare i livelli occupazionali (39 unità)
- la G.M. con delibera n. 3 del 10/01/2009 ha dato mandato al Direttore Generale di richiedere alla Regione Campania ed ai relativi enti di competenza la voltura a nome del comune di Ischia, o di società partecipata al 100% dal Comune, della concessione termo minerale per lo sfruttamento dell'acqua termale, delle convenzioni per la prestazione delle cure termali con il Servizio Sanitario Nazionale e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività o, dove ciò non fosse possibile, nuove concessioni per tali attività

DATO ATTO che il Direttore Generale ha avviato da tempo tutte le pratiche per ottenere quanto necessario per la gestione dello stabilimento termale e si è fiduciosi di entrarne in possesso per l'inizio della stagione turistica

EVIDENZIATO che è volontà del comune di Ischia, ottenute le necessarie e indispensabili autorizzazioni, di aprire lo stabilimento termale già per il mese di aprile p.v., richiedendo alla società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. la fornitura di servizi ed il supporto organizzativo indispensabile per la gestione, in via straordinaria e limitatamente al corrente anno 2009, dello stabilimento.

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'ampliamento dell'oggetto sociale della società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l.

RITENUTO altresì per il futuro, al fine di per assicurare una migliore gestione dello stabilimento termale, necessario affidare a terzi la gestione attraverso il sistema del fitto d'azienda.

RIBADITO che qualsiasi soluzione deve, comunque garantire, in linea con la volontà più volte espressa dall'Amministrazione e dal Consiglio Comunale, i livelli occupazionali esistenti nel numero di 39 unità e nelle persone già in forza all'azienda Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. negli anni 2007 e 2008,

ASSUNTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

VISTO l'art. 42 del T.U. 267/2000 rubricato "attribuzioni dei consigli comunali"

CON dodici voti favorevoli resi dai consiglieri presenti e votanti (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Zabatta, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Giuseppe Di Meglio, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli);

d e l i b e r a

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente non trascritto:

1. Di assumere la gestione diretta dello stabilimento termale di proprietà sito in Ischia alla via delle Terme 15 sotto la ragione commerciale "Terme di Ischia";
2. e per l'effetto di modificare, come in effetti modifica, lo statuto della società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l., approvato con delibera di C.C. n. 11/2004, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, (allegato sub A) affidando e richiedendo alla società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. la fornitura di alcuni servizi essenziali secondo le linee di indirizzo di seguito riportate:
 - L'affidamento alla società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. avrà la durata fino al 31 dicembre 2009;
 - La società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. utilizzerà il personale già in forza alla società Gestione Nuove Terme Comunali, posta in liquidazione, assicurando ad ogni unità di personale almeno sei mesi di attività lavorativa nell'anno solare.
 - Il costo del servizio sarà determinato esclusivamente tenendo conto delle spese di personale occorrente, e quelle necessarie al funzionamento dell'azienda (a titolo meramente esemplificativo manutenzione macchinari, costi di lavanderia, e dei prodotti di cosmesi ecc.), escludendo esplicitamente gli utili di impresa.
 - Il compenso da attribuire alla società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. sulla scorta di quanto indicato ai precedenti punti verrà materialmente quantificato dalla G.M. in modo da non creare scompensi, economici e finanziari, nella stessa, anche consentendo l'utilizzo degli incassi giornalieri in deconto del canone dovutogli.
3. Avviare con immediatezza un bando ad evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs 163/2006, per il fitto dell'azienda termale con decorrenza 01/01/2010, con la massima divulgazione possibile, anche in ambito europeo e con l'acquisizione di idonee garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa pari almeno al canone di 5 anni), prevedendo per la valutazione delle offerte almeno tre parametri quali l'offerta economica, il piano degli investimenti e l'incremento occupazionale e capacità tecnico-economica. Nel bando, inoltre, dovrà espressamente essere previsto l'obbligo da parte della società aggiudicataria di mantenere i livelli occupazionali relativi all'anno 2008, richiedendo idonee garanzie.

4. incaricare la G.M., il Direttore Generale, il Segretario Generale, i Dirigenti tutti, ognuno per quanto di competenza, a porre in essere tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente deliberato.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi dai dodici consiglieri presenti e votanti (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Zabatta, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Giuseppe Di Meglio, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli);

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

STATUTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata *denominata Ischia Risorsa Mare Srl unipersonale*.

Art. 2 – Durata

La società è contratta a tempo indeterminato

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto:

L'attività di gestione dei porti turistici e commerciali nonché di approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio natanti, navi ed imbarcazioni da diporto, la gestione di centri di rimessaggio di impianti per il sollevamento di natanti, capannoni per officina e tutte le attrezzature e gli impianti connessi all'attività svolta. La società potrà inoltre gestire previa concessione qualunque bene demaniale pubblico.

La società potrà gestire ed effettuare attività di servizi a favore di enti pubblici locali riguardo a tutto ciò che riguarda la risorsa mare e di tutte le entrate a questa connesse. In particolare la società potrà effettuare l'accertamento, la liquidazione, la riscossione di sanzioni amministrative ed entrate comunali e non, nonché di imposte, canoni e tariffe di servizi inerenti la fruizione degli specchi d'acqua e di altri spazi ed aree demaniali di cui abbia la disponibilità nel rispetto delle leggi e regolamenti.

La società potrà gestire nonché effettuare studi di fattibilità, progettazioni e costruzioni di: porti, infrastrutture in genere, ivi comprese le reti fognarie, idriche e telematiche connesse. Nell'ambito degli specchi d'acqua la società potrà gestire, sovrintendere all'organizzazione e prestare tutti i servizi che si renderanno opportuni e relativi a parchi marini e/o aree marine protette ivi comprese le funzioni di controllo e sorveglianza, guardia marina e/o costiera. La società in riferimento alle attività nautiche relativi agli specchi d'acqua ricevuti in concessione, o relativamente alle funzioni e/o servizi prestati agli enti gestori delle stesse, potrà previa predisposizione e ottenimento di tutti gli atti e/o autorizzazioni necessarie con i relativi enti competenti, effettuare i controlli per il rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze e decreti vigenti, ed elevare contestazioni per le infrazioni commesse dagli utenti.

La società potrà promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi nell'ambito delle attività connesse con lo sviluppo e la promozione turistica del territorio.

La Società ha inoltre per oggetto l'attività di sviluppo e promozione turistica del territorio di Ischia, posta in essere mediante l'acquisizione, gestione e manutenzione di beni e servizi attinenti alle attività termali in genere, la cura del benessere psico-fisico dell'individuo, di beni e servizi aventi vocazione storico – artistico – culturale, di parchi ed aree attrezzate, di beni e servizi a tutela di aree pedonali e/o ZTL, di beni e servizi inerenti l'attività di trasporto pubblico locale, di beni e servizi diretti alla diffusione nazionale ed internazionale dell'immagine del "prodotto Ischia", di porti turistici e commerciali, nonché di approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio di natanti, navi ed imbarcazioni, centri di rimessaggio di impianti per il sollevamento natanti, capannoni per officina e tutte le attrezzature e gli impianti connessi, di centri di rimessaggio e restauro di barche d'epoca, anche mediante società di capitali appositamente costituite, acquisite o partecipate. La società potrà inoltre gestire qualunque bene pubblico, anche demaniale previa concessione.

La società potrà gestire ed effettuare attività di servizi a favore di enti pubblici locali riguardo a tutto ciò che riguarda lo sviluppo, la promozione turistica del territorio e la risorsa mare e di tutte le entrate a questa connesse. In particolare la Società potrà effettuare l'accertamento, la liquidazione, la riscossione di sanzioni amministrative ed

entrate comunali e non, nonché di imposte, canoni e tariffe di servizi inerenti la fruizione di beni pubblici e di spazi ed aree demaniali, di cui abbia la disponibilità nel rispetto di leggi e regolamenti.

La società potrà assumere il personale necessario per la gestione, dare incarichi professionali, di consulenza e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, garanzie in genere, garanzie ipotecarie sui beni a sua disponibilità.

Art. 4 – Sede

La società ha sede in Ischia (NA) *alla via lasolino n. 1 presso la sede del Municipio.*

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 50.000 (CINQUANTAMILA).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Art. 6 – Domiciliazione

IL domicilio del socio, degli amministratori dei sindaci e del revisore se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Art. 7 – Quote e diritti del socio.

La qualità di socio costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Il socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, secondo le modalità disposte nell'art. 14 di cui infra.

Art. 8 – Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell' articolo 2470 c.c.

Art. 9 – Soggezione ad attività di direzione e controllo

Stante il rapporto di delegazione interorganica esistente tra il Comune di Ischia, socio al 100%, si conviene di istituire meccanismi di controllo analogo come segue: (Controllo operativo economico) l'organo amministrativo trasmetterà al socio almeno due rendiconti (secondo la veste del bilancio europeo prevista per legge) semestrali nonché copia di tutti i propri verbali ed atti deliberativi.

Art. 10 - Amministratori

La società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione del socio unico:

- 1) da un amministratore unico;
- 2) da un consiglio di amministrazione composto da due a tre membri, secondo la decisione del socio al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche essere persone diverse dal socio.

Art. 11 – Attribuzione di particolari diritti amministrativi all'Assemblea (Controllo strutturale). Preso atto del rapporto di delegazione interorganica esistente con il socio unico si dispone che le nomine relative alle cariche sociali ed alla direzione delle attività gestite siano di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 12 – Durata della carica, revoca , cessazione
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina e comunque non oltre il mandato "Elettivo" del Sindaco che li ha nominati.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente.

Art. 14 – Poteri dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione della società.
Tutti i poteri di straordinaria amministrazione, sono di competenza dell'assemblea.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.
Nel caso di nomina di più amministratori, l'Assemblea può attribuire i poteri di amministrazione agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta, ivi compresa la eventuale limitazione o estensione dei relativi poteri da indicarsi mediante il relativo atto di nomina. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere , competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Art. 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione
In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano acquisto o alienazione di beni immobili o diritti reali immobiliari, iscrizioni di ipoteche sui beni immobili sociali, cessioni di azienda o rami di azienda anche in affitto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 16 – Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 17 – Compensi agli amministratori

Il compenso agli amministratori è stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 18 – Organo di controllo

La società, tramite l'Assemblea può nominare il collegio sindacale che è composto da tre membri effettivi o da un solo membro effettivo o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

In tali casi tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qualora la nomina del sindaco o dei sindaci non è obbligatoria per legge i sindaci devono essere scelti fra i revisori contabili.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 19 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Nei casi in cui la nomina è obbligatoria, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non è obbligatoria non possono essere nominati e se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Art. 20 – Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o di decadenza subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci supplenti restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 21 – Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile della società.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale.

I sindaci o il sindaco devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 22 – Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questo deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 23 – Decisioni del socio

Il socio decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisto o alienazione di immobili o altri diritti reali, acquisto e alienazione di beni mobili registrati, contrazione di mutui, assunzione di obbligazioni eccetto quelle rientranti nell'ordinaria amministrazione, costituzione di pegni o ipoteche, atti di divisione o radicamento dei relativi giudizi, atti di sub-concessione, stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. La nomina degli amministratori e dei direttori;
3. La nomina del sindaco o dei sindaci e del revisore;
4. Le modificazioni dello statuto;
5. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. La nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. Ogni atto di straordinaria amministrazione.

Art. 24 – Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28 punti (4, 5, 6, 7) nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o il socio, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. In casi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco o dai sindaci e dal socio.

L'assemblea viene convocata mediante deposito dell'avviso di cui infra presso il protocollo generale del socio Comune di Ischia 7 giorni prima della data prevista della seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 25 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 26 – Deleghe

Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori.

Art. 27 – Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni del socio.

Art. 28 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio che rappresenta l'intero capitale sociale e la delibera è valida con il voto del socio.

Art. 29 – Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al socio dopo regolare delibera approvata in assemblea.

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso nominata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- Il numero dei liquidatori;
- In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile;
- A chi spetta la rappresentanza della società;
- I criteri in base al quale deve svolgersi la liquidazione;
- Gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

li
IL FUNZIONARIO
.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

li 31.03.09
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

ATS di indirizzo

li 31.03.09
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marino
VISTO IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

Avv. DI MEGLIO ISIDORO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15.04.2009

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO